

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali

(b.u. 11 settembre 2007, n. 37)

1.

Operazioni di indebitamento

1. Ai fini dell'articolo 25 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), per i comuni e le comunità, nonché per i loro enti e organismi strumentali costituiscono indebitamento le forme di finanziamento effettuate tramite:

- a) assunzione di mutui;
- b) emissione di prestiti obbligazionari;
- c) aperture di credito;
- d) altre operazioni di finanza straordinaria disciplinate dal titolo VI del regolamento di contabilità provinciale (d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg).

2. Per soggetti individuati al comma 1 non costituiscono indebitamento:

- a) le operazioni, complessivamente rientranti nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio finanziario, che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura di bilancio;
- b) il ricavato di operazioni di finanziamento i cui oneri di ammortamento risultino, direttamente od indirettamente, a totale carico dello Stato, di altra amministrazione pubblica, diversa dalla Provincia, da iscrivere in bilancio tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti.

3. Non è possibile ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti per la ricapitalizzazione di aziende o società finalizzato al ripiano di perdite.

2.

Spese di investimento

1. I soggetti previsti dall'art. 1 possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento; le entrate acquisite con operazioni di indebitamento hanno destinazione vincolata.

2. Ai fini del ricorso all'indebitamento costituiscono investimento:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili di utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale anche attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili o di opzioni di acquisto di azioni;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di società controllate, di altri enti od organismi appartenenti al settore della pubblica amministrazione ovvero di altri soggetti e organismi senza fini di lucro;
- h) i trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di servizi pubblici le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse locale, aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

3.

Disposizioni generali per il ricorso all'indebitamento

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono effettuare nuove operazioni di indebitamento qualora:

- a) abbiano deliberato il rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente a quello in cui intendono ricorrere all'indebitamento e il bilancio annuale indichi espressamente l'ammontare del ricorso all'indebitamento;
- b) sussistano le condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 25 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m.;
- c) gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento trovino copertura sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale;
- d) siano rispettati gli ulteriori vincoli previsti dalla vigente disciplina.

2. La scelta fra le diverse forme di indebitamento previste all'articolo 1, è effettuata tenendo conto degli investimenti da finanziare, dei costi dell'operazione nonché della situazione economico-finanziaria dell'ente.

3. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, sono iscritte tra i residui attivi; le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera d) del d.p.g.r. 27 ottobre 1999, n. 8/L, sono computate come minori entrate rispetto alle previsioni e come tali concorrono a determinare le risultanze finali dell'esercizio.

4. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalle altre forme di indebitamento sono iscritti nel bilancio in appropriati interventi secondo quanto disciplinato dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali e dai singoli regolamenti di contabilità, distinguendo la quota per il pagamento degli interessi, quale spesa corrente, dalla quota per il rimborso del capitale, quale spesa per rimborso di prestiti e mutui.

5. A titolo di garanzia del pagamento delle rate di ammortamento delle operazioni di indebitamento, i soggetti di cui all'articolo 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio annuale, nonché accendere ipoteche o altre forme di garanzia previste dalla legge. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere e costituisce titolo esecutivo; questi è tenuto a versare ai creditori l'importo dovuto, alle scadenze prescritte.

6. Relativamente ai finanziamenti concessi ai soggetti di cui all'articolo 1 da Cassa del Trentino s.p.a., i contratti, al fine di assicurare il recupero dei crediti della cassa medesima giunti a scadenza e non assolti, prevedono l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 51 della legge di contabilità provinciale (l.p. 14 settembre

1979, n. 7) con riferimento ai trasferimenti provinciali spettanti ai medesimi soggetti.

4.

Regole particolari per l'assunzione dei mutui

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono contrarre mutui con Cassa del Trentino s.p.a. o con altri enti e istituti di credito.

2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, dall'Istituto per il credito sportivo, dai consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, devono contenere le seguenti clausole e condizioni:

- a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
- b) la decorrenza dell'ammortamento può essere articolata come segue:
 - dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;
 - dal primo luglio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;
 - dal primo luglio dello stesso anno, per i contratti di mutuo stipulati nel primo semestre dell'anno;
 - dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;
- c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
- d) devono essere stabilite le modalità di corresponsione degli eventuali interessi di preammortamento;
- e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, deve essere dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le modalità di legge;
- f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dall'autorità statale competente;
- g) deve essere prevista l'eventuale facoltà di estinzione anticipata.

3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.

5.

Prestiti obbligazionari

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono emettere prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 30 del regolamento di contabilità della Provincia.

2. I medesimi soggetti possono emettere titoli obbligazionari con rimborso di capitale in un'unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito secondo quanto disposto dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 relativo alla finanza degli enti territoriali.

3. Alle operazioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 29 del regolamento di contabilità della Provincia.

6.

Aperture di credito

1. La contrazione di aperture di credito può essere effettuata al fine di adeguare l'afflusso delle risorse finalizzate agli investimenti all'effettivo impiego delle stesse e nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. Le spese di investimento finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare del progetto finanziato; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito non ancora riscosse costituiscono residui attivi.

3. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento, di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si fa riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

4. I contratti di apertura di credito devono contenere le seguenti clausole e condizioni:

- a) la controparte è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi del precedente articolo 3 comma 5;
- b) l'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di cinque anni fermo restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
- c) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione; deve essere rispettata la misura massima del tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono fissati dalla competente autorità statale;
- d) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
- e) le modalità di determinazione e di corresponsione degli eventuali interessi di preammortamento;
- f) la tipologia delle spese da finanziare.

7.

Strumenti finanziari derivati

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono ricorrere alle operazioni in strumenti derivati finalizzate alla ristrutturazione del proprio debito o alla copertura dei rischi ed improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione dei rischi di mercato.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall'articolo 31 del regolamento di contabilità della Provincia.

8.

Estinzione anticipata di operazioni di indebitamento

1. Fermo restando quanto previsto dai contratti di mutuo, i soggetti di cui all'articolo 1 possono estinguere anticipatamente i medesimi contratti, anche mediante l'emissione di prestiti obbligazionari o con l'assunzione di nuovi mutui, qualora:

- a) l'operazione comporti un vantaggio per l'ente ovvero determini un vantaggio per il sistema finanziario pubblico provinciale nel suo complesso. Tenuto conto della funzione di coordinamento in materia di accesso al credito da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 spettante alla Provincia ai sensi del comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Giunta provinciale con proprio provvedimento, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina le condizioni che generano il vantaggio per il sistema finanziario pubblico provinciale;
- b) il debito residuo delle singole operazioni non sia inferiore ai limiti stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. In sede di definizione delle risorse da trasferire ai comuni ai sensi dell'art. 81 dello Statuto di autonomia si terrà conto dei vantaggi per il sistema finanziario pubblico provinciale derivanti dall'attuazione del presente articolo.

9.

Delega alla Provincia per l'estinzione anticipata dei mutui

1. La Provincia nell'ambito delle competenze in materia di finanza locale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), anche ai fini del contenimento dei costi connessi all'indebitamento, promuove l'estinzione anticipata dei mutui contratti dagli enti locali secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Per i fini del comma 1 l'ente locale con apposita deliberazione dell'organo competente:

- a) delega la Provincia, o il soggetto da essa individuato, a procedere nell'operazione di estinzione del mutuo;
- b) autorizza l'adozione di tutti gli atti necessari e propedeutici al perfezionamento dell'operazione;
- c) rinuncia, in favore della Provincia o del soggetto da essa individuato, alle quote dei trasferimenti provinciali dovuti dalla Provincia all'ente, in misura complessivamente corrispondente alle somme necessarie per consentire le operazioni di estinzione anticipata e comunque in misura non superiore alle rate di ammortamento del debito residuo oggetto di estinzione.

3. Per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui la Provincia può avvalersi di Cassa del Trentino s.p.a. assegnando alla stessa le somme necessarie per consentire tali operazioni.

4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva le disposizioni attuative di questo comma ivi comprese le condizioni di convenienza per l'effettuazione delle operazioni di estinzione anticipata dei mutui ai sensi del comma 1.

10.

Coordinamento dell'accesso ai mercati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1

1. Al fine di assicurare un efficace coordinamento per l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può adottare provvedimenti per:

- a) indirizzare i soggetti di cui all'articolo 1 in ordine al ricorso all'indebitamento;
- b) orientare le modalità di scelta delle diverse forme di indebitamento;
- c) l'adozione da parte dei medesimi soggetti di altri strumenti di finanza straordinaria previsti al punto d) del comma 1 dell'articolo 1.

2. La Provincia può emanare indirizzi per la costituzione, presso Cassa del Trentino, di uno sportello dedicato a fornire consulenza e assistenza ai soggetti di cui all'articolo 1 per le operazioni di finanza straordinaria.

11.

Limiti per il ricorso all'indebitamento

1. Ad avvenuta attuazione delle operazioni di estinzione anticipata dei mutui di cui al precedente articolo 9, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ridetermina, ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento.

12.

Disposizioni finali

1. I soggetti individuati all'articolo 1 provvedono agli adempimenti di loro competenza, disciplinati dal presente regolamento, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Ai fini del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 18, 19 bis, 19 ter e 20 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.